

## **SEGNALAZIONE**

### **DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA DEL VENTI PER CENTO ALLE FORNITURE DI GAS MANIFATTURATO O DI GAS DI CITTA' PER USI DOMESTICI DI COTTURA CIBI E PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA**

#### **1. Premessa**

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995 n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95) ha la funzione di valutare "reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati...".

Alcuni utenti della società IS GAS S.c.a.r.l. (di seguito: IS GAS) hanno chiesto all'Autorità di valutare la correttezza dei contratti e dei prezzi di fornitura del gas a mezzo di rete urbana offerti dalla medesima società nella sua posizione di esercente il servizio di distribuzione nel comune di Cagliari.

#### **2. I fatti**

La società IS GAS applica un'aliquota IVA del venti per cento alle forniture di gas manifatturato o gas di città per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda a cui corrisponde la tariffa T1.

La società IS GAS, ritiene di dover applicare l'aliquota IVA pari al venti per cento, in considerazione del fatto che, alla parte III, numero 127 bis, tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 dell'11 novembre 1972 (di seguito: dPR n. 633/72), la tariffa T1 del gas manifatturato o gas di città non è da includere nella categoria di gas ad aliquota agevolata del dieci per cento, in quanto il gas erogato dalla IS GAS ha caratteristiche merceologiche totalmente diverse dal gas metano e dai gas di petrolio liquefatto (di seguito: GPL).

Il Ministero delle finanze, Direzione regionale delle entrate per la Sardegna, Servizio I, Affari giuridici e contenzioso tributario, ha avvalorato l'interpretazione data dalla società IS GAS, affermando che, ai sensi del dPR n. 633/72 l'aliquota IVA agevolata del dieci per cento è applicabile alla miscela di gas erogata, qualora essa possa essere qualificata come gas metano o GPL.

La parte III, numero 127 bis, tabella A del dPR n. 633/72, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del dieci per cento per la "somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) 26 giugno 1986 n. 37; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti (di seguito: Gpl) per usi domestici di cottura cibi e per

produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 e 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione”.

La sopradetta disposizione non contempla l'applicazione dell'aliquota IVA del dieci per cento per la somministrazione del gas manifatturato o gas di città, a differenza di quanto precedentemente affermato dal Ministero delle finanze, il quale aveva individuato il presupposto per l'assoggettamento all'aliquota IVA agevolata (ora al dieci per cento) nell'utilizzo del gas, nella fattispecie domestico, e non nel tipo di gas erogato nel servizio di distribuzione tramite reti. Tale lettura si evince dalla circolare del Ministero delle finanze dell'1 giugno 1973, n. 35 (protocollo 500800) dove, fra i beni elencati nella tabella A, allegata al dPR n. 633/72, per i quali l'IVA era dovuta nella misura ridotta del 6 per cento, anziché del 12 per cento, era compreso, nella parte II, numero 76, il “gas per uso domestico”.

Il Ministero delle finanze con la medesima circolare aveva chiarito che l'uso domestico si riferiva non solo al gas di città ma anche al gas metano e al Gpl.

### **3. Valutazioni conclusive**

L'Autorità, tutto ciò premesso e considerato, ritiene che l'applicazione dell'aliquota IVA al dieci per cento per la fornitura di gas per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, dovrebbe essere indipendente dalla materia prima effettivamente erogata tramite reti di distribuzione.

In particolare l'aliquota IVA pari al venti per cento applicata alla fornitura, a mezzo di reti di distribuzione urbane, di gas manifatturato o di gas di città per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, determina una disparità di trattamento tra gli utenti della società IS GAS e altri utenti che, a mezzo di reti di distribuzione urbane, usufruiscono di forniture di gas metano e di Gpl per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda e Gpl contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 e 20 kg, ai quali è applicata l'aliquota IVA del 10 per cento.

L'Autorità, conseguentemente, propone al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge n. 481/95, che il gas manifatturato o gas di città, venga inserito tra i combustibili indicati nella parte III, numero 127 bis, tabella A del soprarichiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.